



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35

Data 31.07.2013

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA TRIBUTARIA - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilatredici** addi **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

1 - CARLI CARLO	P
2 - PETRINI FULVIA	P
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO	P
4 - MACCHIA SERGIO	A
5 - CORSINI ROBERTO	P
6 - BANI MARCELLO	P
7 - MAZZANTI MARA	A
8 - VERSARI LAURA	P
9 - POLITI CLAUDIO	P
10 - GIACHETTI FRANCA	P
11 - CECCANTI CARLO	P
12 - GIAMPAOLI FABRIZIO	P
13 - MASSEI ANGELO	P
14 - FROLI RICCARDO	A
15 - FRANCHINI FEDERICO	P
16 - BARDI OLGA	P
17 - LOMBARDO ANTONIO	P

Totale presenti **14**

Totale assenti **3**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Assiste alla seduta l'assessore extraconsiliare **LIPPI dott.ssa Romina**

Presiede il Sig. **Carlo Carli**- SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **.Dott. Paolo Di Carlo**

P A R E R I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**
F.to Dr.ssa Ciato

IL RAGIONIERE
F.to Dr.ssa Ciato

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. Ciato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 3 comma 133 della legge 23/12/1996, n. 662 recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento delle sanzioni tributarie non penali;

Visto l'art. 14, commi 1,2,3 del D.Lgs. n. 504/92 che prevede le sanzioni applicabili all'Imposta Municipale propria nel caso di omessa dichiarazione, infedele dichiarazione e per la mancata esibizione di atti o documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 507/1993 che prevede le sanzioni applicabili all'Imposta comunale sulla pubblicità nel caso di omessa dichiarazione, infedele dichiarazione e nel caso che l'errore o l'omissione attengano ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo dovuto;

Visto l'art. 14, comma 40,41,42 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 che prevede le sanzioni applicabili alla Tassa Rifiuti e servizi nel caso di omessa dichiarazione, infedele dichiarazione e per la mancata esibizione di atti o documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;

Visti i decreti legislativi n. 471, n. 472 del 18.12.1997 emessi dal Governo sulla base della delega suddetta con i quali si è proceduto :

a) alla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette , di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi (n. 471) ;

b) a dettare "disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie "(n.472) ;

c) alla revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari , sulla produzione e sui consumi , nonché di altri tributi indiretti;

Rilevato, in particolare che il D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni , reca disposizioni che mutano la previgente disciplina delle sanzioni in materia di tributi locali, disponendo, tra l'altro che alle violazioni relative si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie prevista dal D.Lgs 472/97,compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso;

Considerato che le nuove disposizioni sanzionatorie in materie di tributi comunali sono entrate in vigore il 1/4/1998;

Considerato :

- che in base alla disciplina generale sulle sanzioni (art. 16, comma 2° D.Lgs 472/97 e successive modificazioni) ed alle disposizioni che regolano l'irrogazione, immediata delle stesse (art. 17 D.Lgs. n. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni), l'Ente puo' provvedere a irrogare le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano i procedimenti di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità ;
- che l'Ente deve nell'atto con cui contesta al trasgressore la violazione tributaria, indicare, tra l'altro, i criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità ;

- che la determinazione di tali criteri, oggetto del presente atto, va ad integrare e specificare la disciplina normativa e costituisce il parametro oggettivo di riferimento per l'applicazione delle sanzioni da parte del funzionario responsabile della gestione dei tributi;
- che a detto funzionario competono tutte le attività per l'applicazione delle sanzioni, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni tributarie, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni avuto riguardo ai criteri oggettivi determinati dal Consiglio Comunale e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi (personalità dell'autore , condizioni economiche ecc...) indicati dalla legge;

Ritenuto quindi dover stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità entro i limiti minimo e massimo, come in appresso;

1. applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia e mancato pagamento;
2. applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia con pagamento regolarmente effettuato;
3. applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;

La fattispecie di violazione di cui alle precedenti lettere a) ,b) e c) pur rappresentando tutte violazioni capaci di concretizzare ipotesi di evasione, sono trattate in modo diverso quanto all'entità della sanzione da irrogare in ragione del diverso pericolo di danno che è insito in ognuna di esse.

4. applicazione della sanzione in misura doppia del minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

La diversificazione, quanto all'entità della sanzione per le due fattispecie sub d) e sub e) trova giustificazione nella circostanza che la "misura punitiva" nel secondo caso vuole costituire rafforzamento del dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini;

5. per il tardivo od omesso pagamento dei tributi locali , ad eccezione di quelli iscritti a ruolo, si applica la previsione contenuta nell'art. 13 del D.Lgs 471/97 con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo;
- Dato atto quindi di dover precedere alla determinazione delle sanzioni da applicare per i tributi comunali, Imposta Municipale propria, Imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni e Tassa rifiuti e servizi, I;
 - Visto l'art. 13, comma 13, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, che modificando l'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 504/92; l'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 507/93; nella parte in cui prevede la riduzione delle sanzioni anziché ad $\frac{1}{4}$ ma ad un $\frac{1}{3}$ nel caso in cui il contribuente aderisca all'avviso di accertamento entro i 60 gg., rispettivamente per l'Imposta comunale sugli immobili ed anche per l'Imposta Municipale Unica visto che alcuni articoli del D.Lgs. n. 504/92 è stato previsto dal D.L. n. 201/2011 applicabili anche per l'Imposta municipale propria; per l'Imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;
 - Visto l'art. 14, comma 43, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, ai sensi del quale le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione, sono ridotte ad $\frac{1}{3}$ se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

- Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
- Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

PRESENTI	N. 14
VOTI FAVOREVOLI	N. 10
VOTI CONTRARI	N. 3 (Massei – Bardi – Lombardo)
ASTENUTI	N. 1 (Franchini)

DELIBERA

1. Per quanto espresso nelle premesse di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:

- a) applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia quando è stato effettuato regolarmente il pagamento del tributo;
- c) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
- d) applicazione della sanzione in misura doppia del minimo stabilito dalla legge in caso di mancata o incompleta trasmissione di atti o documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- e) per il tardivo od omesso pagamento dei tributi locali, ad eccezione di quelli iscritti a ruolo, si applica la previsione contenuta nell'art. 13 del D.Lge 471/97 con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo;

2. Di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come appresso:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione e mancato pagamento;
- b) omessa presentazione della dichiarazione con pagamento regolarmente effettuato;
- c) dichiarazione infedele;

d) mancata esibizione e trasmissione di atti e documenti, ovvero mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;

e) tardivo od omesso versamento dell'imposta .

SANZIONI

a) 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00

b) 100% del tributo con un minimo di € 51,00;

c) 50% della maggiore imposta dovuta;

d) € 103,00;

e) 30% dell'imposta non versata o versata in ritardo.

Le sanzioni di cui alle lettere a) b) e c) sono ridotte a 1/3 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti e della sanzione.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI

a) omessa presentazione della dichiarazione e mancato pagamento;

b) omessa presentazione della dichiarazione con pagamento regolarmente effettuato;

c) dichiarazione infedele;

d) ipotesi non prevista (richiesta informazioni o documenti);

e) omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto.

SANZIONI

a) 200% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,00;

b) 100% della maggiore imposta o diritto dovuti con un minimo di € 51,00;

c) 50% della maggiore imposta o diritto dovuto;

d) Ipotesi non prevista;

e) 30% dell'imposta o del diritto dovuti e non versati o versati in ritardo.

Le sanzioni di cui ai punti a) , b) , c) , d) sono ridotte a 1/3 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti e della sanzione .

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione e mancato pagamento;
- b) omessa presentazione della dichiarazione con pagamento regolarmente effettuato;
- c) dichiarazione infedele;
- d) ipotesi non prevista (richiesta informazioni o documenti);
- e) omesso o tardivo pagamento della tassa.

SANZIONI

- a) 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,00
- b) 100% della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,00;
- c) 50% della maggiore tassa dovuta;
- d) Ipotesi non prevista;
- e) 30% della tassa dovuta e non versata o versata in ritardo.

Le sanzioni di cui ai punti a) , b) , c) , d) sono ridotte a 1/3 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti e della sanzione .

TASSA RIFIUTI E SERVIZI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione;
- b) ipotesi non ricorrente;
- c) denuncia originaria o di variazione infedele;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73 comma 30 bis del D.Lgs. 507/93, ovvero mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;
- e) omesso o tardivo pagamento;

SANZIONI

- a) 200% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 50,00;
- b) ipotesi non ricorrente;

c) 50% della maggiore imposta o diritto dovuto con un minimo di € 50,00;

d) € 200,00;

e) 30% dell'imposta o del diritto dovuti e non versati o versati in ritardo;

Le sanzioni di cui alle lettere a) e c) sono ridotte a 1/3 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti e della sanzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza, con la seguente votazione resa in forma palese:

PRESENTI	N. 14
VOTI FAVOREVOLI	N. 10
VOTI CONTRARI	N. 3 (Massei – Bardi – Lombardo)
ASTENUTI	N. 1 (Franchini)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Delibera di C.C. n. 35 del 31.07.2013

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200)

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo
